Allegato "C" Rep. n. 23.408 Racc. n. 14.756

CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI BASSANO DEL GRAPPA – APS – ETS –

STATUTO

INDICE PER ARTICOLI E MATERIA

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, NATURA, STENDARDO, SCOPI E ATTIVITÀ, LOCALI SEDE

Art. 1 - Denominazione, Sede e Durata

Art. 2 - Natura

Art. 3 – Stendardo

Art. 4 - Scopi e attività

Art. 5 - Locali sede

TITOLO II

SOCI

Art. 6 - Soci

Art. 7 - Ammissione

Art. 8 - Quota associativa

Art. 9 - Partecipazione all'attività associativa

Art. 10 – Dimissioni

Art. 11 - Perdita della qualità di Socio

Art. 12 - Sanzioni disciplinari

Art. 13 - Ricorsi

TITOLO III

SEZIONE

Art. 14 - Organi della Sezione

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 15 - Assemblea

Art. 16 - Convocazione

Art. 17 - Partecipazione

Art. 18 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

Art. 19 - Deliberazioni

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20 - Composizione e funzioni

Art. 21 - Durata e scioglimento

Art. 22 - Convocazione

Art. 23 – Modalità di convocazione e deliberazioni

PRESIDENTE

Art. 24 - Compiti e nomina del Presidente

VICEPRESIDENTI

art. 25 - Compiti e nomina dei Vicepresidenti

AMMINISTRATORE

Art. 26 - Compiti e nomina dell'Amministratore

SEGRETARIO

Art. 27 – Compiti e nomina del Segretario

COMITATO DI PRESIDENZA

Art. 28 – Compiti del Comitato di Presidenza

CONSIGLIERI

Art. 29 – Compiti e nomina dei Consiglieri

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO

Art. 30 – Composizione e durata
DELEGATI
Art. 31 – Compiti e nomina dei Delegati
TITOLO IV
CARICHE SOCIALI
Art. 32 - Condizioni di eleggibilità
TITOLO V
COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE
Art. 33 - Commissioni, Gruppi e Scuole
TITOLO VI
SOTTOSEZIONI
Art. 34 - Costituzione
TITOLO VII
PATRIMONIO
Art. 35 – Patrimonio
TITOLO VIII
AMMINISTRAZIONE
Art. 36 - Esercizio sociale
TITOLO IX
CONTROVERSIE
Art. 37 - Tentativo di conciliazione
TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 38 - Rinvio alle norme del Club Alpino italiano e alle disposizioni di legge, ed entrata in vigore

Abbreviazioni usate nel testo a seguire e nel DL n. 117 del 3 luglio 2017

AD Assemblea dei Delegati
ADR Assemblea Regionale dei Delegati
APS Associazione di promozione sociale
ETS Ente del Terzo Settore
CC Comitato Centrale di indirizzo e controllo
CDC Comitato Direttivo Centrale
CDR Comitato Direttivo Regionale
CTS Codice Terzo Settore (DDL n° 117 del 3 luglio 2017)
ODV Organizzazione di Volontariato
ODC Organo di Controllo
PG Presidente Generale
PR Presidente Regionale
OTP Organi Tecnici Periferici
OTC Organi Tecnici Centrali
OTCO Organi Tecnici Centrali Operativi
OTTO Organi Tecnici Territoriali Operativi
CE Comitato Elettorale
GR Raggruppamento Regionale di Sezioni

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, NATURA, STENDARDO, SCOPI E ATTIVITA', LOCALI SEDE

Art. 1 – Denominazione, Sede e Durata

E' costituita, con sede legale in Via Schiavonetti, 26/O a Bassano del Grappa, l'associazione denominata

"CLUB ALPINO ITALIANO, Sezione di Bassano del Grappa - Associazione di Promozione Sociale - Ente del Terzo Settore"

in sigla

"CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Bassano del Grappa - APS – ETS"

che continua l'attività della Sezione di Bassano del Grappa del Club Alpino Italiano, nata il 26 aprile 1919 dalla delibera dei Soci del Club Alpino Bassanese fondato il 12 novembre 1892.

Essa è struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. E' associazione riconosciuta, soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento regionale del Club Alpino Italiano del Veneto. L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 - Natura

L'Associazione è riconosciuta, non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità e uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.

Art. 3 – Stendardo

Lo stendardo dell'Associazione è azzurro, reca in centro lo stemma del CAI, in alto a sinistra il vecchio stemma del Club Alpino Bassanese, in basso la scritta su tre righe: Club Alpino Italiano – Sezione – Bassano del Grappa.

Lo stendardo dell'Associazione potrà intervenire a cerimonie e manifestazioni solo in seguito ad una delibera del Consiglio Direttivo (C.D.) o del Presidente.

Art. 4 - Scopi e attività

L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore), aventi ad oggetto:

1. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
3. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
4. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
5. ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
Per conseguire tali scopi e attività, l'Associazione provvede:
a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti;
c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, storiche, culturali e di quelle ad esse propedeutiche;
d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, storiche, culturali e di quelle ad esse propedeutiche;
e) alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con i titolati e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);
f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonchè a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
i) a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre

pubblicazioni sezionali;
l) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.
In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere attività diverse rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti dall'art. 6, comma uno, CTS (Codice del Terzo Settore - D.Lgs. 117/2017).

Art. 5 – Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II

SOCI

Art. 6 - Soci

Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano.
Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.
Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemerenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa e/o insignito dello speciale distintivo sezionale "CAB d'oro".
I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza. I soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.
I soci hanno i diritti e i doveri previsti dall'ordinamento della struttura centrale e delle strutture territoriali.

Art. 7 - Ammissione

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche on line. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.
La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.
Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull'accettazione o eventualmente, in alternativa, sul diniego.
In caso di diniego da parte del Consiglio Direttivo della

Sezione, chi ha presentato la domanda di adesione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.
Sia in sede di ammissione all'Associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.

Art. 8 - Quota associativa

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:
a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione in formato cartaceo oppure elettronico;
b) la quota associativa annuale;
c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.
Le somme di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede legale dell'Ente. Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate alla Sezione alla quale si è iscritti.

Art. 9 - Partecipazione all'attività associativa

La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Art. 10 – Dimissioni

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.
Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione.

Il trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede legale dell'Ente ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.

Art. 11 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde: per dimissioni, morosità, provvedimento disciplinare, per morte del Socio o estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come Socio benemerito.

Art. 12 – Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal regolamento disciplinare.

La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo sezionale. Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al CDC (Comitato Direttivo Centrale), che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC (Comitato Direttivo Centrale) restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

Art. 13 – Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III

SEZIONE

Art. 14 - Organi della Sezione

Sono organi della Sezione almeno i seguenti:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Vicepresidenti;
- l'Amministratore;
- il Segretario;
- il Comitato di Presidenza;
- i Consiglieri;
- il Collegio dei revisori dei conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi

previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- i Delegati.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 15 – Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.
L'Assemblea:
- adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge il Consiglio Direttivo votando distintamente il Presidente, i Vicepresidenti, l'Amministratore, il Segretario, i Consiglieri con incarico specifico riconducibile ai gruppi sociali e gli altri Consiglieri, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto;
- elegge i Delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero previsto dalla Statuto del CAI, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione e della Sottosezione, con le modalità stabilite dal presente statuto;
- elegge il Collegio dei Revisori dei conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera sulla fusione o scissione della sezione, sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;
- delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi;
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno 20 Soci, aventi diritto al voto, da presentarsi al C.D. entro il 31 gennaio per la successiva Assemblea;
- delibera su tutte le altre materie inderogabilmente assegnate alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Art. 16 – Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche

sociali. L'assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC (Consiglio Direttivo Centrale), del CDR (Consiglio Direttivo Regionale), del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione o dell'Organo di controllo, ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, oppure da almeno un decimo dei Soci della Sezione.
L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante affissione dell'avviso in sezione 20 (venti) giorni prima della data stabilita, e con avviso ai soci a mezzo posta o in forma elettronica, almeno 15 (quindici) giorni prima della data.

Art. 17 – Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea. Non è consentito farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio.
Per la validità dell'Assemblea è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza.

Art. 18 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori, questi ultimi fra i Soci non ricoprenti cariche sociali o candidati. La Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verifica il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 19 – Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.
E' escluso il voto per delega e per corrispondenza.
I componenti del C.D. non possono votare nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci, né in genere su questioni attinenti alla loro responsabilità.
Le cariche sociali elettive e gli incarichi sono a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative.
Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal

computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.
Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.
La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20 – Composizione e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione, è composto dal Presidente, da due vicepresidenti, uno per le attività alpinistiche e l'altro per le attività culturali, dall'Amministratore, dal Segretario e da dieci Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:
- convoca l'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- nomina la Commissione verifica poteri di cui all'art. 18;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali;
- discute ed approva i bilanci di esercizio della Sezione, presentati dall'Amministratore, e li propone all'Assemblea dei soci;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni o lo scioglimento di quelle esistenti con le modalità previste dal presente statuto;
- delibera i regolamenti interni;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione del socio;

- delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale.

L'Associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori, che gli associati hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 21 – Durata e scioglimento

I componenti del C.D. durano in carica tre anni, sono rieleggibili senza interruzione anche per i mandati successivi ed entrano di diritto, alla scadenza del loro mandato, salvo rinunce, nella lista dei candidati. Il Presidente invece può essere rieletto una sola volta. Gli incarichi sono rinnovati per un terzo ogni anno come segue:

Il Vicepresidente alle attività culturali e quattro Consiglieri;

Il Vicepresidente alle attività alpinistiche, l'Amministratore e tre Consiglieri;

Il Presidente, il Segretario e tre Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 3 riunioni consecutive. I membri del C.D., venuti a mancare per qualsiasi motivo, vengono sostituiti alla prima Assemblea dei Soci con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti ovvero l'Organo di controllo ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 23 – Modalità di convocazione e deliberazioni

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano (come infra individuato) o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri, o dal Collegio dei Revisori dei Conti almeno una volta ogni due

mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, da un Vice Presidente, o in mancanza dal consigliere, entrambi con più anzianità di iscrizione al CAI, e sono valide con la presenza di almeno 8 (otto) componenti dell'intero C.D..
Le decisioni del C.D. sono prese a maggioranza del voto dei presenti. Il voto è segreto quando riguarda le persone o quando un membro del Consiglio lo richieda. A parità di voto la proposta è respinta. Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei Soci dell'Associazione.
All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.
I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al Presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

PRESIDENTE

Art. 24 – Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:
1) sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
2) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
3) presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale;
4) pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
5) in caso di urgenza, consultato il Comitato di Presidenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.
Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.
Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci.

VICEPRESIDENTI

Art. 25 – Compiti e nomina dei Vicepresidenti

I Vicepresidenti:
uno con compiti alpinistici e tecnici (Scuola di Alpinismo "F. Gessi", gite ed escursioni collettive e relativi quadri tecnici, manutenzione dei sentieri del Grappa di propria competenza);
l'altro con compiti ecologici e culturali (studio e conoscenza delle montagne vicino a Bassano del Grappa, protezione della natura alpina, Alpinismo Giovanile e rapporti con la scuola, manifestazioni culturali, biblioteca ecc.);
coordinano l'attività dell'Associazione con la collaborazione dei Consiglieri.
Sono nominati dall'Assemblea dei Soci.

AMMINISTRATORE

Art. 26 – Compiti e nomina dell'Amministratore

L'Amministratore ha la responsabilità sulla gestione amministrativa della sezione e svolge principalmente le seguenti funzioni:
1) custodisce i fondi della Sezione;
2) tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione;
3) controlla le eventuali variazioni del bilancio preventivo e ne riferisce al Consiglio Direttivo;
4) redige il bilancio consuntivo, che presenta al Consiglio Direttivo per la discussione ed approvazione prima della presentazione all'Assemblea dei Soci;
5) redige il bilancio preventivo, che presenta al Consiglio Direttivo per la discussione sulla previsione di spesa sull'anno a venire e che poi dovrà essere presentato all'Assemblea dei Soci;
6) cura gli aspetti fiscali, legali, assicurativi ed i rapporti con gli Istituti di Credito;
7) informato il Presidente, provvede e firma i mandati di pagamento.
L'Amministratore viene nominato dall'Assemblea dei Soci.

SEGRETARIO

Art. 27 – Compiti e nomina del Segretario

Il Segretario ha la responsabilità sulla gestione della segreteria sezionale e svolge principalmente le seguenti funzioni:
1) redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
2) dà attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo;
3) sovrintende al tesseramento e presenta al C.D., per la delibera, le domande di iscrizione dei nuovi Soci;
4) cura i rapporti con la Sede Centrale del Club Alpino Italiano.
Il Segretario viene nominato dall'Assemblea dei Soci.

COMITATO DI PRESIDENZA

Art. 28 – Compiti del Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dai due

Vicepresidenti, dall'Amministratore e dal Segretario. E' consultato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, sui problemi urgenti ed è di supporto al Presidente nelle scelte di gestione della Sezione.
Nel mese di gennaio, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 30, effettua la verifica formale delle candidature per l'incarico nel Collegio dei Revisori dei Conti.

CONSIGLIERI

Art. 29 – Compiti e nomina dei Consiglieri

I Consiglieri con incarico organizzano e gestiscono l'attività dei gruppi per cui sono stati eletti ed hanno il compito di collegamento ed informazione tra il C.D. ed il gruppo. Entrano di diritto nella direzione del gruppo.
Gli altri consiglieri svolgeranno gli incarichi che riceveranno dal Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO

Art. 30 – Composizione e durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E' costituito da almeno tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.
E' compito dei Revisori dei conti:
- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione;
- la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo;
- di costituirsi, dall'1 (uno) al 31 (trentuno) gennaio di ogni anno, in Comitato Elettorale con l'unico incarico di raccolta formale delle candidature e di compilazione delle liste elettorali, sottoscritte da almeno 20 soci aventi diritto di voto, da includere nella scheda di votazione con l'esclusione della valutazione delle candidature per lo stesso Collegio.

L'Organo di controllo, costituito in presenza dei previsti requisiti, esercita le funzioni ad esso attribuitegli dalla legge.
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs 117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) la revisione legale dei conti.
In tal caso esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.
Se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall'Assemblea dei Soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
L'Organo di controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.
I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Soci.
L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.
È compito dell'Organo di controllo:
a) l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
b) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi della Sezione;
c) la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell'eventuale Regolamento;
d) la convocazione dell'Assemblea dei Soci, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio direttivo.

DELEGATI

Art. 31 – Compiti e nomina dei Delegati

I Delegati, eletti nel numero previsto dallo Statuto del CAI, rappresentano con il Presidente l'Associazione alle Assemblee dei Delegati del CAI, ai Convegni del Gruppo Regionale Veneto ed alle Assemblee regionali. Concordano con il C.D. le direttive generali sugli argomenti all'Ordine del

Giorno delle Assemblee a cui partecipano. Qualora non fossero membri del C.D. hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo. Vengono eletti nel corso dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, da tenersi ogni anno entro il mese di marzo, durano in carica un anno e sono rieleggibili.

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

Art. 32 – Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all'associazione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude l'attribuzione e l'erogazione al Socio, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano Sede Legale o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali.

TITOLO V

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 33 – Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico - organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO (Organi Tecnici Centrali Operativi)/OTTO (Organi Tecnici Territoriali Operativi) di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Art. 34 – Costituzione

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.
Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

TITOLO VII

PATRIMONIO

Art. 35 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.
Anche ai fini degli articoli 21 e 22 del D.Lgs. 117/2017 il patrimonio iniziale dell'Associazione è determinato in euro 357.539,00 (trecentocinquantasettemilacinquecentotrentanove virgola zero zero) così come risultante dalla relazione giurata del revisore legale Rag. TORRESAN EGIDIO, nato a Bassano del Grappa (VI) il 17 aprile 1956, residente in Bassano del Grappa (VI), Via Mons. F. Rodolfi n. 5, codice fiscale TRR GDE 56D17 A703U, cittadino italiano, Revisore Legale n. 114482 - D.M. del 31 (trentuno) dicembre 1999 (millenovecentonovantanove), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale "4a Serie Speciale Concorsi" n. 14 del 18 febbraio 2000, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza al n. 1521/A.
Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative; dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte; dai contributi di soci benemeriti e di Enti pubblici e privati; da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.
I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.
I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa.

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 36 – Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo discute ed approva il bilancio presentato dall'Amministratore che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di controllo ove previsto, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio di controllo, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purchè costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purchè costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 37 - Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 - Rinvio alle norme del Club Alpino italiano e alle disposizioni di legge, ed entrata in vigore

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del

Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.
Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.
F.to PIERLUIGI CHENET
F.to CARLO SANTAMARIA AMATO (v'è l'impronta del sigillo)